



**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE EX ART. 2501-TER COD. CIV.**

**DI**

**FRIULOVEST BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA**

**IN**

**BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG - SOCIETÀ COOPERATIVA**

\*\*\*

Gli organi amministrativi di BancaTer Credito Cooperativo FVG - Società Cooperativa ("**Banca Incorporante**") e di Friulovest Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa ("**Banca Incorporanda**") e, insieme alla Banca Incorporante, ("**Banche**") hanno redatto, ai sensi dell'art. 2501-ter, cod. civ., il presente progetto di fusione ("**Progetto di Fusione**").

La finalità del Progetto di Fusione è quella di descrivere l'operazione di fusione tra le Banche ("**Fusione**"), la quale dovrà essere approvata dalle assemblee delle stesse. A fronte del perfezionamento della Fusione, l'Incorporante assumerà la denominazione di "**Banca 360 Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa**" (di seguito anche "Nuova Banca").

**1. Tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle Banche partecipanti alla Fusione**

**Banca Incorporante:**

Denominazione: BancaTer Credito Cooperativo FVG - Società Cooperativa

Sede Legale e Direzione Generale: Udine (UD), via Tricesimo, 157/B

Codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Udine n. 00251640306

Società partecipante al Gruppo I.V.A. Cassa Centrale Banca - p. I.V.A. 02529020220

**Banca Incorporanda:**

Denominazione: Friulovest Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Sede Legale: Pordenone (PN), Piazzale Duca D'Aosta, 12

Codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Pordenone n. 00067610931

Società partecipante al Gruppo I.V.A. Cassa Centrale Banca - p. I.V.A. 02529020220.



\*

## **2. Statuto della Banca Incorporante**

Lo Statuto Sociale sarà quello della Banca Incorporante con l'inserimento delle modifiche di seguito evidenziate.

### **Articolo 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico.**

La disposizione viene modificata riportando la nuova denominazione della Banca Incorporante a seguito della fusione e specificando che la stessa costituisce la prosecuzione, tra le altre, della Banca Incorporanda.

### **Articolo 4 - Sede e competenza territoriale.**

La disposizione viene modificata per dare attuazione agli accordi di fusione raggiunti tra le Banche, riportando i riferimenti alla nuova sede legale e direzione generale nel Comune di Pordenone (corrispondente all'attuale sede legale/direzione/amministrativa della Banca Incorporanda), nonché alla nuova sede amministrativa, fissata nel Comune di Udine (corrispondente all'attuale sede legale/direzione/amministrativa della Banca Incorporante), oltre alla sede distaccata già presente nel Comune di Trieste della Banca Incorporante.

### **Articolo 56 - Disposizioni transitorie.**

Il complesso delle modifiche apportate all'art. 56 riflette la volontà comune alle due Banche Cooperative di Credito di assicurare ad entrambe le compagini sociali coinvolte nell'operazione di esprimere dei rappresentanti all'interno, tra gli altri, dell'organo incaricato di assumere le decisioni strategiche della nuova entità aggregata. La disposizione viene modificata anche al fine di chiarire la possibilità per l'assemblea dei soci di eleggere degli amministratori con mandato avente durata anche inferiore a tre esercizi. Le soluzioni individuate sono ritenute in grado di favorire il processo di integrazione delle due Banche e di rafforzare il radicamento della nuova realtà sul territorio di riferimento, garantendo un bilanciamento adeguato della rappresentanza dei soci di entrambe le Banche.

Le modifiche non impattano dal punto di vista del capitale e/o sulla liquidità dal cambio di azioni.



Lo Statuto, modificato e integrato nei termini di cui sopra, sarà adottato dall'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a deliberare in ordine alla Fusione ed entrerà in vigore a partire dalla data di efficacia della stessa.

Il testo dello Statuto, contenente le modifiche e le integrazioni di cui sopra, è allegato al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato n. 1.

\*

### **3. Rapporto di cambio, eventuale conguaglio e modalità di assegnazione delle azioni della Banca Incorporante**

Il rapporto di cambio delle azioni delle Banche viene determinato alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni delle Banche, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione consente di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.

Tale scelta è motivata dal fatto che: a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci delle Banche; b) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio cooperatore.

In ragione di ciò, tenuto conto del fatto che: (i) il capitale sociale della Banca Incorporanda è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 5,16 e che (ii) il capitale sociale della Banca Incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 2,58, ai soci della Banca Incorporanda, per ogni azione posseduta, verranno assegnate n. 2 azioni di nuova emissione del valore nominale di euro 2,58 della Banca Incorporante.

\*



#### **4. Data a decorrere dalla quale le azioni partecipano agli utili**

In conformità con quanto stabilito dall'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., le azioni della Banca Incorporante, che saranno emesse per essere assegnate in concambio ai soci della Banca Incorporanda, avranno quale data di godimento la data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni della Banca Incorporante in circolazione al momento della loro emissione.

\*

#### **5. Data di efficacia della Fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle Banche partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante**

A norma dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., le Banche, compatibilmente con le tempistiche normative, stimano che la Fusione possa acquisire efficacia giuridica a partire dal 1° luglio 2023.

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dalla data di inizio dell'esercizio in cui la Fusione avrà acquisito efficacia.

Ne consegue che, per quanto concerne in particolare l'effetto a cui si riferisce l'art. 2501-ter, comma 1, n. 6), cod. civ., le operazioni effettuate dalle Banche saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2023.

\*

#### **6. Eventuali trattamenti riservati a particolari categorie di soci ovvero ai possessori di titoli diversi dalle azioni/quote**

Né la Banca Incorporante né la Banca Incorporanda hanno emesso titoli diversi da cui possa essere riservato, nel contesto della Fusione, un trattamento particolare. Parimenti non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

\*

#### **7. Vantaggi particolari eventualmente previsti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Banche**

La prospettata Fusione non contempla il riconoscimento di particolari vantaggi a beneficio degli amministratori delle Banche.



\*

## **8. Relazione dell'organo amministrativo**

La relazione redatta dai Consigli di Amministrazione delle Banche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quinquies, cod. civ., verrà depositata in copia presso le sedi delle medesime Banche, ovvero pubblicata sul sito internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione, a norma dell'art. 2501-septies, cod. civ.

\*

## **9. Allegati**

Costituiscono allegati al presente Progetto di Fusione i documenti di seguito elencati:

1. Statuto Sociale

### ***Approvato dal Consiglio di Amministrazione di BancaTer Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa in data 15 febbraio 2023***

Per il Consiglio di Amministrazione di BancaTer Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa

Il Presidente

---

(Luca Occhialini)

### ***Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società cooperativa in data 15 febbraio 2023***

Per il Consiglio di Amministrazione di Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società cooperativa

Il Presidente

---

(Lino Mian)